

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - SENTENZA 17 dicembre 2009, n.26587

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 155 bis c.c. - deduce che la Corte di appello non ha tenuto conto che la sua inadempienza all'obbligo di mantenimento dei figli derivava dalla esiguità dei redditi di cui egli disponeva e dalla consapevolezza che i figli stessi erano comunque adeguatamente mantenuti dalla moglie, grazie anche all'aiuto dei suoi genitori, e che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita era dovuto al comportamento della madre, che aveva sempre ostacolato i rapporti tra padre e figli. Saggiunge il ricorrente che il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento e la discontinuità dell'esercizio del diritto di visita non costituiscono fatti di gravità tale da giustificare la deroga al principio generale dell'affidamento condiviso.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione e si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto delle ragioni per le quali egli non ha adempiuto all'obbligo di versare l'assegno di mantenimento in favore dei figli ed ha esercitato con discontinuità il diritto di visita.

3. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto attinenti a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento.

Sulla questione di diritto sollevata dal ricorrente questa Corte si è già pronunciata (Cass. 2008/16593), osservando che «...nel quadro della nuova disciplina relativa ai “provvedimenti riguardo ai figli” dei coniugi separati, di cui ai citati artt. 155 e 155 bis c.p.c., come modificativamente e integrativamente riscritti dalla L. n. 54 del 2006, improntata alla tutela del diritto del minore (già consacrato nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 resa esecutiva in Italia con L. n. 176 del 1991) alla cd. “bigenitorialità” (al diritto, cioè, dei figli a continuare ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre anche dopo la separazione), l'affidamento “condiviso” (comportante l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi ed una condivisione, appunto, delle decisioni di maggior importanza attinenti alla sfera personale e patrimoniale del minore) si pone non più (come nel precedente sistema) come evenienza residuale, bensì come regola, rispetto alla quale costituisce, invece, ora eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.

Alla regola dell'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”. Non avendo, per altro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione resta rimessa alla decisione del giudice nel caso concreto da adottarsi con “provvedimento motivato”, con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo...».

Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condivisa, occorre quindi «...che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...» (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che «...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...».

3.1. Da tali principi, applicabili anche ai casi di scioglimento o di cessazione

Senza nome

degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 2006/54, la Corte di merito, nella specie, non si è discostata. Infatti, in relazione alla violazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori, i giudici di appello hanno congruamente motivato, osservando che D. I. è rimasto totalmente inadempiente e pertanto «...non ha manifestato, sin dal lontano omissis, alcuna volontà di fronteggiare i bisogni materiali dei propri figli, magari offrendo loro quanto era nelle sue possibilità materiali...», in quanto «...l'obbligo di un genitore di provvedere al mantenimento dei figli implica il dovere di soddisfare primariamente le esigenze dei figli stessi e quindi di anteporre le esigenze di questi alle proprie...». Di conseguenza, sempre secondo la Corte di merito, la eventuale esiguità del reddito a disposizione non giustifica la totale inadempienza, protratta per molti anni, da parte del genitore e tale inadempienza «...incide, con riferimento ai figli, non solo sul piano strettamente materiale, impedendo loro la possibilità di sfruttare al meglio le proprie potenzialità formative, ma incide, ancora di più, sotto il profilo morale...» essendo sintomatica della mancanza di qualsiasi impegno da parte del genitore inadempiente diretto a soddisfare le esigenze dei figli «...e quindi della carenza di responsabilizzazione nei loro confronti e di inidoneità del detto genitore a contribuire a creare per i propri figli quel clima di serenità familiare necessario per una sana ed equilibrata crescita».

3.2. Quanto al discontinuo esercizio del diritto di visita, la Corte di merito, dopo aver posto in evidenza la mancanza di prova in ordine agli ostacoli asseritamente frapposti dalla madre dei minori all'esercizio di tale diritto, ha osservato, con adeguata e logica argomentazione, che il comportamento del D. I., già gravemente inadempiente all'obbligo di mantenimento dei figli, è altamente sintomatico della sua inidoneità «...ad affrontare quelle maggiori responsabilità che un affidato condiviso comporta anche a carico di quel genitore con il quale il figlio non stia stabilmente...» e determina concretamente una situazione di contrarietà all'interesse del minore ostativa per legge (art. 155 bis, comma 1, c.c.) ad un provvedimento di affidamento condiviso, «...non valendo ad offrire ai figli quell'ambiente familiare stabile e sereno a cui gli stessi hanno pure diritto».

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono ritenersi insussistenti sia la dedotta violazione degli artt. 155 e 155 bis c.c. che i prospettati vizi di motivazione della sentenza impugnata, considerato altresì che le ulteriori censure sollevate dal ricorrente si risolvono in doglianze di merito, non consentite in sede di giudizio di legittimità, in ordine alla valutazione delle risultanze processuali ed all'accertamento dei fatti di causa da parte della Corte di appello.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato e le spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in euro 3.200,00, di cui euro 3000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge